

CITTA' DI AMANTEA
PROVINCIA DI COSENZA



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI
E
PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

INDICE

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Premessa e principi generali
- Art. 2 obiettivi della gestione dei rifiuti
- Art. 3 Oggetto del Regolamento
- Art. 4 Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti
- Art. 5 Classificazione dei rifiuti
- Art. 6 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani
- Art. 7 Disciplina dei rifiuti urbani e pericolosi
 - 7.1 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
 - 7.2 Oneri dei produttori e detentori
 - 7.3 Rifiuti sanitari pericolosi
 - 7.4 Amianto
- Art. 8 Particolari categorie di rifiuti
 - 8.1 Imballaggi
 - 8.2 Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
 - 8.3 Rifiuti cimiteriali

CAPITOLO 2 - GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA E SMALTIMENTO - DIVIETI E CONTROLLI

- Art. 9 Forme di gestione
- Art. 10 Obblighi e divieti
- Art. 11 Vigilanza del servizio
- Art. 12 Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature
- Art. 13 Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Art. 14 Articolazione del sistema di raccolta
- Art. 15 Localizzazione siti e contenitori
- Art. 16 Conferimento
 - Frazioni "organico" e "residua da smaltire" dei rifiuti solidi urbani*
 - Carta e cartoni*
 - Vetro*
 - Alluminio e/o banda stagnata*
 - Contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica*
 - Oggetti metallici*
 - RAEE "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche"*
 - ☐ *Legname e manufatti in legno esclusi gli scarti della lavorazione del legno*
 - ☐ *Pneumatici*
 - Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili*
 - Rifiuti inerti*
 - Rifiuti vegetali*
 - Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti*
- Art. 17 Rifiuti urbani pericolosi
 - Batterie e pile*
 - Accumulatori al piombo esausti*
 - Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"*
 - Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati*
 - Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti*
- Art. 18 Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata

- Art. 19 Criteri di organizzazione del servizio di raccolta
- Art. 20 Frequenza di raccolta per utenze domestiche
- Art. 21 Trasporto allo smaltimento finale
- Art. 22 Esecuzione della pesatura
- Art. 23 Piattaforma ecologica comunale per la raccolta differenziata

CAPITOLO 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 24 Definizione
- Art. 25 Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 26 Rifiuti di spazzamento
- Art. 27 Contenitori di rifiuti
- Art. 28 Interventi urgenti di disinquinamento
- Art. 29 Fabbricati ed aree scoperte
- Art. 30 Terreni non edificati
- Art. 31 Mercati
- Art. 32 Aree occupate da servizi pubblici
- Art. 33 Aree occupate da spettacoli viaggianti
- Art. 34 Manifestazioni pubbliche
- Art. 35 Volantinaggio
- Art. 36 Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 37 Animali rinvenuti morti sul territorio
- Art. 38 Rifiuti prodotti da animali
- Art. 39 Disposizioni per esecutori di interventi edilizi
- Art. 40 Educazione e informazione

CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 41 Tariffa
- Art. 42 Sanzioni
- Art. 43 Contributi CONAI
- Art. 44 Riferimento ad altri regolamenti
- Art. 45 Riferimento alla legge
- Art. 46 Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore.

CAPITOLO 6- COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- Art. 47 Premessa
- Art. 48 Principi
- Art. 49 Ambito di applicazione
- Art. 50 Soggetti interessati
- Art. 51 Benefici e agevolazioni
- Art. 52 Materiali comportabili
- Art. 53 Materiale non compostabile
- Art. 54 Modalità di trattamento degli scarti da compostare
- Art. 55 Tecniche di svolgimento del compostaggio domestico
- Art. 56 Tempi e modalità di adesione in caso di benefici stabiliti dall'Ente
- Art. 57 Controlli

CAPITOLO 1

“DISPOSIZIONI GENERALI”

Articolo 1 – Premessa e principi generali

Il presente Regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia e quindi economicità in coerenza con il Piano Regionale dei Rifiuti viene redatto in ottemperanza al Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006 n.152 e s.m.i.– Norme in Materia Ambientale - Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.

Il regolamento comunale costituisce la cornice normativa entro la quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale; esso stabilisce in particolare:

- 1) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- 2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- 3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- 4) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006 n.152;
- 5) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- 6) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- 7) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006 n.152, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso Decreto;
- 8) i criteri per favorire la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, nel territorio del comune di Amantea, nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo, dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”;

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

Articolo 2 - Obiettivi della gestione rifiuti

Considerato che si rende necessaria una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti poiché questi ed il relativo smaltimento costituiscono un limite allo sviluppo sostenibile, si individuano, all'interno di tale regolamento, come obiettivi primari del Comune:

- a) informare i cittadini dell'importanza che assume una efficiente gestione dei rifiuti attraverso azioni che mirano alla riduzione, al riutilizzo ed al corretto smaltimento degli stessi
- b) proporre azioni atte a:
 - coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), alla gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali sulla base della conoscenza dell'intero ciclo di vita degli stessi (dalla produzione allo smaltimento finale);
 - diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, i vantaggi economici derivati dalle azioni che mirano alla riduzione, al recupero ed al riciclaggio dei rifiuti.
 - promuovere sul territorio attività finalizzate ad incrementare la raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi delle frazioni riciclabili e recuperabili e per conseguenza ridurre le frazioni indifferenziate destinate allo smaltimento finale.
- c) adottare le misure necessarie per ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando degli obiettivi minimi di raccolta.

Il Comune dovrà raggiungere gli standard minimi previsti dall'art 205 comma 1 del Decreto Legislativo n° 152/2006.

Articolo 3 - Oggetto del Regolamento

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita e raggruppamento, di trasporto, di recupero, di trattamento, nonché di smaltimento, di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera.

Sono esclusi, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge, anche:

- a) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- b) i rifiuti radioattivi;
- c) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- d) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
- e) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
- f) i materiali esplosivi in disuso;
- g) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

- h) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- i) il materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
- j) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del presente decreto;
- k) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera i), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Articolo 4 - Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti

In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti.

MATERIALI:

- **rifiuto:** qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie di cui all'allegato A del D. Lgs. 152/2006, derivante da attività umana o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi;
- **frazione "organica":** i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione "organica" dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;
- **imballaggio:** il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

SOGGETTI:

- **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

ATTIVITÀ ED OPERAZIONI QUALIFICANTI:

- **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- **conferimento:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;
- **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **raccolte differenziate:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- **cernita:** le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;
- **trasporto:** le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;
- **recupero:** le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono:

- sottoposti a rigenerazione o reimpiegati tal quali;
- sparsi sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ambiente;
- **riciclaggio**: ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;
- **riutilizzo**: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;
- **reimpiego**: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere);
- **trattamento**: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo;
- **smaltimento**: le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo;
- **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- **stoccaggio**: le operazioni di deposito preliminare di rifiuti in luogo diverso da quello della loro produzione, in attesa di successive operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero;
- **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti nel rispetto delle relative norme tecniche in ottemperanza all'art. 185 del D.Lgs 152/2006;
- **spazzamento**: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali;
- **isole ecologiche**: sono aree stradali o in prossimità delle strade, incustodite, ed attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata;
- **stazioni di trasferimento**: sono impianti per il trasferimento dei rifiuti urbani da automezzi di modesta portata ad altri di maggiori dimensioni allo scopo di ridurre la movimentazione dei veicoli e rendere più efficiente il conferimento agli impianti di recupero e smaltimento dei quantitativi raccolti;
- **piattaforma ecologica**: è un'area di servizio con caratteristiche analoghe a quella delle stazioni di trasferimento, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero (triturazione, selezione, pressa).

Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall'art.184 del Decreto Legislativo 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 205 del 2010 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Inoltre, secondo gli art. 184-bis e 184-ter del d.lgs 205/2010 si introduce la definizione di sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto

Sono rifiuti urbani:

- 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo 152/2006;
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- 6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2), 3) e 5).

Sono rifiuti pericolosi:

quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs 152/2006.

Sono rifiuti speciali quelli derivanti:

- 1) da attività agricole e agro-industriali, ai sensi dell'art. 2135 c.c.;
- 2) dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis introdotto dal D. Lgs 205/2010;
- 3) da lavorazioni industriali;
- 4) da lavorazioni artigianali;
- 5) da attività commerciali;
- 6) da attività di servizio;
- 7) da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 8) da attività sanitarie;

Articolo 6 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani

Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. In attesa dell'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 195 comma 2 lettera e del medesimo decreto, si rimanda all'Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

L'assimilazione per qualità e quantità costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

Per l'assimilabilità quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani si fa riferimento ai coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158 del 27.04.1999.

In attesa dell'introduzione del regime tariffario di cui al precitato D.P.R. 158, i rifiuti speciali non pericolosi assimilati di cui al presente articolo dovranno essere compatibili con la capacità organizzativa del servizio comunale di raccolta. Nei casi in cui tale limite venga superato e facoltà insindacabile dell'Amministrazione sospendere il servizio di ritiro dei rifiuti solidi urbani, senza pretesa alcuna da parte delle attività economiche interessate.

Articolo 7 Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano in via provvisoria - fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato - l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

- 1) Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
- 2) Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
- 3) Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
- 4) Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D. Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
 - a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

- b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
- d) rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
- e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- b) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera in) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera C) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, punto 8 del D.P.R. n. 254/2003;
- 5) rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006 così come modificato dall'art. 11 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 205/2010, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico - all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
- 6) rifiuti prodotti presso attività industriali all'interno delle quali sono presenti anche superfici adibite ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.

I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 e al comma 2 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente articolo.

I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

Articolo 8 - Esclusioni

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:

- a) siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
- c) siano classificati come pericolosi.

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a) rifiuti costituiti da pneumatici;
- b) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
- c) rifiuti di imballaggi terziari;
- d) rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali;

- e) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi, al di fuori di quelli conferiti direttamente all'isola ecologica da parte degli utenti finali;
- f) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- g) i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili); i predetti rifiuti dovranno essere conferiti nei centri di raccolta RAEE nel rispetto della normativa vigente;
- h) i rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
- i) i rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
- j) I rifiuti vegetali (cd. "verde") proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale privato.

Il Comune si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.

In ogni caso il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

Articolo 9 - Disciplina dei rifiuti speciali e pericolosi

- 1) **Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi:** è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. In deroga a tale divieto, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, e 211 del D. Lgs 152/2006 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2 dello stesso D. Lgs, così come modificato dall'art. 178-bis introdotto dal d.lgs 205 del 2010 e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui al presente regolamento, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2 del D.Lgs 152/2006 modificato dall'art. 178-bis introdotto dal d.lgs 205 del 2010.
- 2) **Oneri dei produttori e dei detentori:** gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliatore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - o autosmaltimento dei rifiuti;
 - o conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - o conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - o utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
 - o esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D. Lgs 152/2006.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare

comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D. Lgs 152/2006, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

- 3) *Amianto*: per i rifiuti contenenti amianto ed in particolare per i manufatti edili in cemento-amianto, quali l'eternit, ecc., si fa riferimento alla specifica normativa statale vigente.

Articolo 10 - Particolari categorie di rifiuti

- 1) *Imballaggi*: Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) *imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - b) *imballaggio per la vendita o imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - c) *imballaggio multiplo o imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - d) *imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
 - e) *imballaggio riutilizzabile*: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;
 - f) *rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 5 del presente regolamento, esclusi i residui della produzione;
 - g) *smaltimento*: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta;
 - h) *utilizzatori*: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
 - i) *utente finale*: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
 - j) *consumatore*: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

- k) *filiera*: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del D.Lgs 152/2006. Il Titolo II della parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006:

- ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;
- ha esplicitato i compiti del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) (organo istituito dal D.Lgs 22/97 Titolo II), adeguandone lo statuto ai principi del decreto Legislativo e ha stabilito le funzioni che svolge. Molto importante tra queste è la possibilità data alle pubbliche amministrazioni di stipulare un "accordo di programma-quadro" con l'ANCI per stabilire in particolare "le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero".

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i "primari" - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi "terziari" di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi "secondari" non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata (Decreto Legislativo 22/97, articolo 43, 2° comma).

- 2) **Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti**: il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 (abrogato dal 205/2010) del D. Lgs 152/2006. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui sopra, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro. I veicoli a motore o i rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

- 3) **Rifiuti cimiteriali**: rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti cimiteriali, così come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 giugno 2000, n. 219 e precisamente:

- a) **"rifiuti da esumazione ed estumulazione"** (cfr. articolo 2, comma 1, lettera e, del D.M. citato), costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

Tali rifiuti devono essere confezionati in imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, recanti la

dicitura "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" ed avviati agli impianti di smaltimento autorizzati.

- b) "rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali" (cfr. articolo 2, comma 1, lettera f del D.M. citato), costituiti da:
- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari
 - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
 - 3) Tali rifiuti possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
- c) per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

CAPITOLO 2

"GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DIVIETI E CONTROLLI"

Articolo 11 - Forme di gestione

La gestione dei rifiuti urbani deve essere effettuata secondo le disposizioni del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e dei decreti attuativi e deve essere garantita sull'intero territorio comunale. La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate che, di norma, *non sono affidate a più soggetti, né mediante più procedimenti contrattuali o di appalto*. Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio in concessione è, per i soggetti appaltatori, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 212 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006, sostituito dall'art. 25 del D. Lgs. 205/2010. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte, il Comune, anche tramite l'eventuale società di gestione, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 e con le Associazioni di categoria specializzate. Le attività di volontariato, esplesate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso dell'eventuale Appaltatrice.

Articolo 12 - Obblighi e divieti

Competono ai produttori dei rifiuti urbani le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento. È vietato :

1. gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti;
2. immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee oltre che nelle fognature pubbliche e/o private;
3. ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso la Piattaforma ecologica comunale, salvo che da parte del personale autorizzato;
4. conferire insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:
 - i rifiuti urbani pericolosi

- i rifiuti ingombranti
 - i rifiuti speciali pericolosi
 - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.)
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi
 - materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
5. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per le raccolte dei rifiuti.
6. lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

In caso di violazione a quanto prescritto nei punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) il soggetto ritenuto responsabile sarà obbligato a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

Articolo 13 - Vigilanza del servizio

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale è affidato all'Ufficio Ambiente del Comune di Amantea.

L'attività degli interventi ispettivi e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste spettano alla Polizia Municipale.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

All'Amministrazione Provinciale spettano invece le competenze attribuite dall'art. 197 del D. Lgs 152/2006, così come modificato dall'art. 19 del D. Lgs. 205/2010.

Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti Comunali, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.

Gli agenti della Polizia Locale ed il Personale Ispettivo e di vigilanza possono, nell'esercizio delle funzioni e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si potesse altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze predette indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Articolo 14 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- dei mezzi di trasporto dei rifiuti
- delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori
- dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.

Articolo 15 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

Il personale addetto ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento, di gestione della Piattaforma ecologica comunale, di spazzatura delle vie e delle piazze, nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti:

- 1) deve essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'Azienda Sanitaria Locale riterrà necessari, almeno una volta all'anno
- 2) deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria. Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il soggetto che esplica il servizio ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento dovrà assicurare la scelta dei macchinari e delle attrezzature di lavoro, nel rispetto dell'art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle Condizioni di Lavoro), muniti dei dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti di sicurezza secondo la legislazione vigente. Deve essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n° 300 e s.m.i..

CAPITOLO 3

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Articolo 16 – Articolazione del sistema di raccolta

Il Comune di Amantea adotterà un sistema di raccolta basato sui seguenti strumenti operativi:

- raccolta differenziata domiciliare porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate ed orari prestabiliti per tutto il territorio comunale, per come delimitato nella planimetria di cui al all'allegato n°4;
- raccolta differenziata, con il sistema dei punti di prossimità, per le zone periferiche e rurali non comprese nella zona di cui all'allegato n°4;
- raccolta stradale, mediante contenitori distribuiti su tutto il territorio comunale, o presso utenze correlate, dei Rup (rifiuti urbani pericolosi) quali: pile esauste, farmaci scaduti, toner e cartucce per stampanti, materiali tossici ed infiammabili (T/F);
- raccolte domiciliari straordinarie o a richiesta per particolari categorie di rifiuti (Beni durevoli e RAEE).

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

- principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili e riciclabili, quali: vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;
- oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica.

Fanno parte di questa seconda categoria: le pile e batterie esauste, gli accumulatori al piombo, i farmaci inutilizzati o scaduti, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T"/"F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati.

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Articolo 17 - Localizzazione siti e contenitori

Il posizionamento sul territorio dei contenitori per la raccolta differenziata è disposto dall'ufficio lavori pubblici del Comune. Nelle zone periferiche e rurali della Città, sono realizzati dei punti di raccolta, denominati "Ecopunti", ove è possibile effettuare il conferimento contemporaneo di più frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata. La localizzazione dei siti di cui ai commi precedenti tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio. È vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento. Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati il colore dei contenitori utilizzati dovrà essere:

- Frazione "organico" e Scarti vegetali = MARRONE;
- Carta e cartone di origine domestica = Contenitore quadrangolare con coperchio BIANCO;
- Multimateriale (plastica, alluminio, vetro) = Contenitore quadrangolare con coperchio BLU;
- Secco non riciclabile = Contenitore quadrangolare con coperchio GRIGIO;
- Pile GRIGIO SU SUPPORTO VERDE
- Medicinali scaduti BIANCO + CROCE ROSSA
- Rifiuti speciali T/F (tossici ed infiammabili) GIALLO

I contenitori sono dati in dotazione (comodato d'uso gratuito) dal Comune per ogni singolo utente. Tutti i contenitori c/o cassonetti già in uso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono da considerarsi non idonei e saranno rimossi dal territorio comunale.

Articolo 18 - Conferimento

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare cattivi odori o dispersioni nell'ambiente.

I rifiuti non ingombranti, prodotti presso le abitazioni e gli insediamenti civili in genere, verranno normalmente conferiti mediante i contenitori dati in dotazione dal Comune.

Per il conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo devono essere osservate le norme di seguito riportate, relativamente a ciascuna tipologia.

- *Frazioni "organico" dei rifiuti solidi urbani:* il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di scarti vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretto alla separazione della frazione "organica" dalla frazione "residua da smaltire". I rifiuti appartenenti alla frazione "**organica**" devono essere conferiti a cura del produttore, utilizzando gli appositi sacchi biodegradabili e compostabili, negli appositi contenitori debitamente contrassegnati. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione "organico", chiusi in appositi sacchi di materiali compostabili, per come previsto dal comma 1 dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, (introdotto dall'articolo 9 del d.lgs. n. 205 del 2010) consegnati alle utenze da parte del soggetto che eroga il servizio o dall'Amministrazione Comunale.

Il conferimento di "Verde" (sfalci di potatura, fiori recisi) è consentito solo per limitate quantità. Non classificabile come rifiuti urbani secondo l'art 185 comma f del D.Lgs. 205/2010

Il Comune, prevedendo anche particolari incentivi, promuove l'utilizzo del "Compostaggio Domestico".

- *Carta e cartoni:* I rifiuti riciclabili in materiale celluloso sono costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici e da tutti gli imballaggi in cartone. Il loro conferimento viene effettuato secondo le seguenti modalità:
 - per la carta:
 - a) i rifiuti cartacei devono essere conferiti nei contenitori singoli o condominiali, ove vige il sistema porta a porta, oppure negli "eco-Punti" per le zone rurali della città per come individuate nell'allegato 4, liberati da eventuali parti in metallo o in plastica.
 - b) è vietata l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti;
 - c) in presenza di consistenti produzioni di rifiuti cartacei da parte di attività di servizi, l'Amministrazione Comunale potrà attuare, di concerto con il soggetto che esplica il servizio, un servizio di raccolta direttamente presso gli uffici, con modalità e calendario da stabilire in accordo con le indicazioni degli uffici comunali preposti.
 - per il cartone o imballaggio terziario:
 - a) gli imballaggi a base cellulosa, preventivamente piegati e compattati per ridurre il volume e separati da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.), davanti l'ingresso delle attività commerciali o nei contenitori familiari o condominiali ove vige il sistema porta a porta, oppure negli "eco-Punti" per le zone rurali della città per come individuate nell'allegato 4. È possibile conferire questi rifiuti anche direttamente presso l'isola ecologica di località Catocastro.

La carta raccolta sarà conferita agli impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio.

- *Multimateriale (plastica, alluminio e banda stagnata, vetro):* questi rifiuti vengono raccolti a domicilio, laddove è attivo il servizio porta a porta, oppure negli "eco-Punti" per le zone rurali della città per come individuate nell'allegato 4. È possibile conferire questi rifiuti anche direttamente presso l'isola ecologica di località Catocastro. Il conferimento deve avvenire mediante contenitori familiari o condominiali dati in dotazione dal Comune. Il multimateriale (plastica, alluminio e banda stagnata) verranno conferiti presso gli impianti di trattamento e recupero autorizzati.
- *RAEE "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche"* le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e successive modificazioni sono:
 - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;

- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

Essi sono stati suddivisi dal Decreto Ministeriale n. 185 del 25.09.2007 nelle seguenti 5 categorie:

1. RAEE domestici storici
2. RAEE professionali storici
3. RAEE domestici nuovi
4. RAEE professionali nuovi
5. RAEE illuminazione

I RAEE devono essere consegnati a cura del detentore o rivenditore stesso presso il centro di raccolta sito presso l'isola ecologica. Per tali rifiuti sarà essere previsto il ritiro a domicilio da parte del soggetto che eroga il servizio, previo prenotazione e accordi con il gestore del servizio.

- *Legname e manufatti in legno esclusi gli scarti della lavorazione del legno:* La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate. Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti presso l'isola ecologica. Per tali rifiuti sarà essere previsto il ritiro a domicilio da parte del soggetto che eroga il servizio, previo prenotazione e accordi con il gestore del servizio medesimo. Il materiale raccolto verrà avviato ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio.
- *Pneumatici:* lo smaltimento dei pneumatici avverrà a cura e spese dei rivenditori o gommisti.
- *Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili:* i rifiuti ingombranti, non ulteriormente differenziabili "(quali divani, materassi, moquette od oggetti in plastica diversi da imballaggi, pannelli in cartongesso, tappezzerie ecc.), non possono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né abbandonati su banchine, marciapiedi o sulla sede stradale. Il conferimento potrà avvenire con ritiro a domicilio, previo prenotazione al numero verde e accordi con il gestore del servizio, o direttamente da parte degli utenti nei contenitori posizionati presso l'isola ecologica comunale.
- *Rifiuti inerti:* Sono considerati rifiuti inerti:
 - i materiali provenienti da demolizioni e scavi
 - gli sfridi di materiale da costruzione
 - i materiali ceramici cotti
 - i vetri di tutti i tipi non ulteriormente differenziabili
 - le rocce e i materiali litoidi.

Quantità limitate di rifiuti inerti, per un massimo di mc 0,5, provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private, possono essere conferite - esclusivamente da privati cittadini - presso l'isola ecologica comunale, secondo le modalità previste nel regolamento che ne disciplina l'utilizzo. I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere invece conferiti direttamente presso impianti di recupero autorizzati. Ai soggetti esercenti attività edilizia è in ogni caso vietato qualsiasi conferimento alla Piattaforma ecologica comunale, anche per quantità minime.

- *Rifiuti vegetali:* La raccolta separata degli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato viene effettuata mediante l'utilizzo di uno o più contenitori di adeguata capacità posizionati presso l'isola ecologica comunale. Gli utenti provvedono direttamente al conferimento. Potrà essere istituito un servizio di raccolta a domicilio previo prenotazione e accordi con il gestore del servizio.
- *Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti:* I rifiuti di cui sopra devono, a cura del produttore, essere stoccati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere raccolti secondo i principi della raccolta differenziata porta a porta, mediante utilizzo di speciali

contenitori, messi a disposizione dal soggetto che esplica il servizio. Per gli utenti privati, la raccolta avverrà mediante il conferimento presso l'isola ecologica comunale. Il Gestore del servizio ne curerà il successivo avvio al Consorzio Nazionale Obbligatorio.

- *Frazioni secca indifferenziata dei rifiuti solidi urbani*: I rifiuti urbani indifferenziati verranno conferiti, negli orari e con le modalità stabilite, direttamente dagli utenti normali "shoppers commerciali" ed inseriti nel contenitore con coperchio grigio dato in dotazione dal Comune. Eventuali cassette o altri contenitori rigidi di ridotte dimensioni - e quindi non considerabili rifiuti ingombranti - che non fosse possibile frantumare per inserire nel contenitore saranno posizionati vuoti a fianco dello stesso; farà carico al soggetto che esplica il servizio il contestuale asporto.

Articolo 19 - Rifiuti urbani pericolosi

Nell'osservanza della normativa vigente, i rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento separato e non possono in alcun modo essere frammisti ai rifiuti urbani domestici

Devono invece essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- *Batterie e pile scariche*: la raccolta separata delle pile e batterie scariche viene effettuata mediante la dislocazione di idonei contenitori in plastica trasparente su supporto giallo dislocati presso i rivenditori o nell'isola ecologica comunale.
- *Accumulatori al piombo esausti*: gli accumulatori per auto esausti di provenienza domestica, possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'isola ecologica comunale.
- *Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"*: la raccolta dei prodotti e relativi contenitori di provenienza domestica etichettati con il simbolo "T" e/o "F", avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso l'isola ecologica; Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.
- *Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati*: la raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori contrassegnati da colore bianco e croce rossa, in prossimità delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio comunale.
- *Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti*: la raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in un apposito contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionato presso l'isola ecologica.

Articolo 20 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata

L'Amministrazione comunale, con apposito atto, potrà definire l'istituzione di nuovi servizi relativi a rifiuti per i quali al momento dell'approvazione del presente Regolamento non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata. Tale atto dovrà essere seguito da apposita ordinanza del Sindaco atta a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.

Articolo 21 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti. La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio. Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere. Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori e/o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.

Le utenze dovranno conferire i rifiuti, differenziati per frazione merceologica come sopra descritto, negli appositi contenitori, chiusi accuratamente, entro le ore 08.00 del giorno stabilito per la raccolta. L'Amministrazione Comunale può variare l'orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.

Articolo 22 – Frequenze di raccolta per utenze domestiche

Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:

- frazione "organico" dei rifiuti urbani, per tutte le utenze: tre volte alla settimana;
- frazione secca indifferenziata, per tutte le utenze: una volta alla settimana;
- frazione multimateriale, per tutte le utenze: frequenza settimanale;
- frazione carta e cartone (materiali da conferire separati), per tutte le utenze: frequenza settimanale;
- rifiuti ingombranti: per tutte le utenze raccolta settimanale a domicilio, previa prenotazione telefonica.

Articolo 23 - Trasporto allo smaltimento finale

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie nonché la sicurezza degli operatori. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto di fermata in seconda posizione ecc.).

Articolo 24 - Piattaforma ecologica comunale per la raccolta differenziata

L'isola ecologica comunale per la raccolta differenziata è un'area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, destinata a, stoccare, eventualmente selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

Il Comune definisce con apposito Regolamento le attività e le modalità di gestione.

La gestione dell'isola ecologica può essere affidata al soggetto che esplica il servizio di raccolta, a soggetti privati o ad Associazioni di volontariato, sulla base di apposita autorizzazione del Comune.

CAPITOLO 4

MODALITÀ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 25 - Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Articolo 26 - Modalità di svolgimento del servizio

La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni sono definite mediante Contratto di Servizio, in funzione delle necessità dell'utenza ed in relazione alla tecnologia e ai mezzi d'opera disponibili. Devono essere adottate le soluzioni operative più

convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche ed in genere dall'utilizzazione del territorio.

Articolo 27 - Rifiuti di spazzamento

I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni, vengono espletati tramite contratto di servizio, entro il seguente perimetro:

1. le strade e le piazze, compresi i marciapiedi, classificate come comunali a norma delle disposizioni vigenti in materia e le nuove strade comunali;
2. i tratti urbani di strade provinciali;
3. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, come individuate con apposito provvedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale;
4. le aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzate disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, le aiuole spartitraffico, etc.; sono esclusi gli interventi di manutenzione, che restano in carico del Comune;
5. le aree dei cimiteri secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;

Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi è a carico dei concessionari che sono tenuti ad installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dal soggetto che esplica il servizio

Articolo 28 - Contenitori di rifiuti

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti. Le operazioni di periodico svuotamento e della loro pulizia, a cura del soggetto che esplica il servizio, sono disciplinate dal Contratto di Servizio. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti, né gli stessi devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 29 - Interventi Urgenti di disinquinamento

Il soggetto che esplica il servizio, provvede direttamente con il proprio personale e con le proprie attrezzature, avvalendosi eventualmente di ditte specializzate, agli interventi di disinquinamento che a seguito di provvedimenti dell'Amministrazione Comunale si rendono necessari sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Il soggetto che esplica il servizio provvede, altresì, allo smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi con le modalità definite e concordate, per quanto di competenza, con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 30 - Fabbricati ed aree scoperte

Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. È vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione e all'avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area. Le operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 152/2006.

Trascorso inutilmente il termine concesso con l'ordinanza di cui al comma precedente, si dispone che il soggetto che esplica il servizio, esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.

Articolo 31 - Terreni non edificati

I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

In caso di scarichi abusivi di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 28

Articolo 32 - Mercati

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, coperte o scoperte, dei mercati e delle fiere che si svolgono nel territorio del Comune, compresi i mercati occasionali e temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti. Questi sono tenuti a raccogliere i rifiuti provenienti dalla propria attività, ed a conferirli in contenitori, in spazi o in attrezzature particolari allestite dal soggetto che esplica il servizio.

L'area assegnata ad ogni singolo ambulante deve risultare pulita, ad opera del titolare della concessione, entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita.

Per consentire al personale del soggetto che esplica il servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta e di transito per le autovetture stabilite dall'Amministrazione Comunale. Per particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche e/o organizzative, il soggetto che esplica il servizio può chiedere al Comune la modifica di tali orari.

In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate su aree pubbliche, l'Ente promotore o comunque gli occupanti delle aree interessate sono soggetti al pagamento della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e devono concordare con il soggetto che esplica il servizio le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 33 - Aree occupate da esercizi pubblici

Le aree pubbliche o di uso pubblico date in concessione permanente o temporanea a pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi concessionari. Questi devono mantenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso, eventualmente mediante l'impiego di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che esplica il servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura le aree in concessione di cui al comma 1 devono risultare perfettamente pulite.

Articolo 34 - Aree occupate da spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'occupazione e devono essere riconsegnate pulite, sempre a cura degli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di esigere una congrua cauzione in sede di rilascio delle autorizzazioni per la sosta sul territorio comunale di gestori di circhi equestri.

Articolo 35 - Manifestazioni pubbliche Mercati

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Soggetto che esplica il servizio, con un preavviso di tre giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

A manifestazione terminata la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e secondo le indicazioni del Soggetto che esplica il servizio, un piano di comunicazione e di attuazione della raccolta differenziata prima, durante e post manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.

Articolo 36 - Volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli delle autovetture in sosta. È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione comunale o da altri enti o da aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza.

Articolo 37 - Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza è tenuto a provvedere a propria cura e spese il destinatario della merce. Se entrambi i soggetti obbligati sono inadempienti la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto che esplica il servizio, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

Articolo 38 - Animali rinvenuti morti sul territorio

Gli animali domestici e selvatici rinvenuti morti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico vengono raccolti dal soggetto che esplica il servizio o da altra ditta incaricata all'uopo, nel più breve tempo possibile, per motivi igienici e sanitari e avviate a smaltimento nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 39 - Rifiuti prodotti da animali

I possessori di animali, per evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico hanno l'obbligo di dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione degli escrementi e delle lordure degli animali stessi, nonché di pulire l'area eventualmente sporcata raccogliendoli in un sacchetto o in altro idoneo contenitore e depositandoli nei cestini adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati.

Articolo 40 - Disposizioni per esecutori di interventi edili

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo. È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo

innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochino imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.). Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri ed a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi o stocarvi residui di alcun genere.

Articolo 41 - Educazione e informazione

Il Piano comunale dei rifiuti è uno strumento complesso, non facile da capire e che può diventare oggetto di strumentalizzazioni che ne ritardino o addirittura ne impediscano l'attuazione. L'informazione e la sensibilizzazione alle problematiche della produzione, della raccolta, del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti sono quindi elementi essenziali per il buon esito del piano. Una adeguata sensibilizzazione, oltre ad affrontare il problema della raccolta, dovrà essere finalizzata alla creazione sul territorio comunale di un diffuso e partecipato consenso sulle problematiche inerenti l'allocazione degli impianti di trattamento. Le iniziative che sono state realizzate e/o sono in fase di attivazione danno una idea dell'importanza che riveste l'educazione ambientale, con particolare riguardo verso le problematiche legate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune eventualmente in collaborazione con il soggetto che esplica il servizio o tramite Ditte specializzate, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo nelle quali saranno indicate semplicemente e dettagliatamente le frazioni da raccogliere, le modalità di conferimento, la destinazione delle stesse, chiarendo ai cittadini dubbi e perplessità sul nuovo sistema di gestione dei rifiuti.

Le iniziative riguardano:

- Iniziative di accompagnamento coinvolgimento delle scuole di ogni genere e grado con la realizzazione di progetti realizzati da team specializzati mirati al coinvolgimento attivo degli studenti ad attività Nazionali ed Europee;
- La promozione di attività culturali mirate alla diffusione della cultura ecologica mediante il coinvolgimento di associazioni e centri di divulgazione culturale
- Attività mediatiche e campagne pubblicitarie che consentano una divulgazione estesa e rapida delle informazioni;
- La creazione di un eco-punto destinato a promuovere e diffondere fra i cittadini le buone pratiche ambientali attuabili nella vita di tutti i giorni

L'obiettivo è quello di orientare ed educare gli adulti ed i ragazzi all'acquisizione di abitudini e comportamenti corretti per la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti in ambito domestico e del suo riutilizzo, recupero e riciclo. Per raggiungere tale obiettivo occorre realizzare il coinvolgimento in modo attivo e continuativo non solo dei ragazzi ma, anche e soprattutto, dei genitori invogliandoli a effettuare insieme con i figli la raccolta differenziata nelle proprie abitazioni.

CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 - Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dall'allegato 2 al presente Regolamento.

Articolo 43 - Contributi CONAI

I contributi che, ai sensi del Decreto 152/2006, il CONAI e/o i Consorzi di filiera dovessero erogare a fronte dei costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale o della società affidataria

Articolo 44 - Riferimento ad altri regolamenti

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene e di polizia urbana. È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

Articolo 45 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Calabria.

Articolo 46 - Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente con l'esecutività della delibera di adozione.

CAPITOLO 6 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 47 Premessa

I rifiuti organici vengono prodotti in quantitativi sempre più ingenti, e diventa sempre più problematico anche il loro smaltimento, dal punto di vista ambientale ed economico, sia per il cittadino che per l'ente pubblico. Diventano, dunque, importanti, nell'ottica di un sistema integrato di gestione dei rifiuti, tutte le iniziative volte a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti (art. 180 D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall'art.). I rifiuti organici, grazie alla loro naturale biodegradabilità, rappresentano una matrice alquanto valida per la produzione di compost sia a livello industriale che a livello domestico. Circa il 30-35% dei rifiuti solidi urbani sono di origine organica, identificabile genericamente in due frazioni:

1. verde (erba, foglie, residui di potature, ecc...)
2. umida (scarti alimentari quali frutta, verdura, carne, pasta, ecc...)

Per rispettare i cicli naturali della materia la destinazione di questi rifiuti non deve essere l'accumulo nelle discariche ma la loro decomposizione e trasformazione in humus, che poi ritorna nel terreno. Tali processi avvengono normalmente in natura ad opera di essere viventi detti decompositori che trasformano tutto quanto è organico in sostanze minerali. La tecnica che consente di controllare i processi decompositivi dei rifiuti organici è il compostaggio, che può essere domestico o industriale. Il primo, oggetto di disciplina del presente regolamento, è realizzato da ogni nucleo familiare che disponga o di uno spazio libero (orto, giardino, ecc...) dove porre il cumulo o di una compostiera, mentre il secondo in impianti industriali. In entrambi i casi i rifiuti organici devono essere separati già in casa. A livello domestico, benché vi sia un relativo controllo dei parametri fondamentali e questo abbia come conseguenza un'accelerazione della trasformazione rispetto ai ritmi naturali, il processo è gestito in modo molto semplice. Nel processo di compostaggio, infatti, fattore indispensabile è la presenza di ossigeno, inoltre i materiali non devono

essere né troppo bagnati né troppo asciutti e non si devono verificare condizioni di eccessivo riscaldamento o raffreddamento. Esistono due tecniche principali di compostaggio domestico: in cumulo e tramite l'utilizzo del composter.

- **La tecnica del cumulo:** è la tecnica più vicina al processo naturale e viene adottata da chi possiede un ampio giardino o un orto in cui allestire il cumulo. Con questa tecnica si possono compostare anche grandi quantità di materiale. Se si opta per questa tecnica è necessario preliminarmente scegliere il luogo in cui allestire il cumulo. Normalmente costituiscono siti ideali una porzione di orto o giardino in prossimità di una latifolia (pianta a foglie larghe che durante il periodo estivo crea sul cumulo un certo ombreggiamento mentre in inverno, avendo perso le foglie, lascia filtrare i raggi del sole. Nel luogo in cui si vuole realizzare il cumulo è necessario predisporre un sottofondo di materiale drenante come ramaglie, potature sminuzzate oppure, dopo il primo anno di compostaggio, eventuali residui grossolani ottenuti dalla vagliatura del compost maturo. Tra i materiali che si possono utilizzare per produrre compost, ve ne sono alcuni indicati d'ora in poi come componente fibrosa che sono molto ricchi di carbonio mentre altri, definiti componente proteica sono molto ricchi di azoto. Una regola fondamentale per la realizzazione del cumulo è la miscelazione di queste due tipologie di componenti in modo tale che il rapporto carbonio/azoto (C/A) sia circa 30/1. Questo vuol dire che 1 di azoto deve avere 30 di carbonio.
- **Tecnica del composter:** il composter non è altro che un contenitore dotato di un coperchio, in alto, utile al caricamento del materiale da compostare e di uno sportellino laterale, generalmente posto nella parte bassa, da cui si può prelevare il compost maturo. Le pareti di questo contenitore sono realizzate in modo tale da possedere una serie di fessure o fori indispensabili per la circolazione dell'aria al suo interno.

Rispetto alla tecnica del cumulo, l'uso del composter ha degli aspetti positivi e altri negativi:

Aspetti positivi:

- si possono compostare quantità anche piccole di materiale;
- il processo risente meno degli abbassamenti di temperatura;
- il composter è posizionabile anche sul balcone;
- la formazione del compost avviene in tempi brevi.

Aspetti negativi:

- non è utilizzabile per elevate quantità di materiale;
- non si riesce a seguire bene il processo;
- i rivoltamenti sono più problematici;
- se posto sul balcone non ha il contributo dei microrganismi presenti nel terreno e può essere soggetto a ristagni d'acqua sul fondo.

In sintesi il compostaggio è un processo naturale nel quale da tipologie specifiche di materiali, detti scarti organici, attraverso l'attività di piccoli organismi (batteri, funghi, insetti) presenti nel terreno o negli stessi scarti si arriva alla produzione di una sorta di concime detto COMPOST.

Attraverso questa semplice tecnica naturale è possibile:

- ❖ ridurre del 30% circa i rifiuti destinati allo smaltimento;
- ❖ trasformare gli scarti organici, che sono voluminosi e biodegradabili, in fecondo terriccio;
- ❖ ridurre l'impatto ambientale delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti, come per esempio il trasporto sugli appositi camion.

Articolo 48 Principi

Il progetto di compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la

massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Articolo 49 Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente regolamento riguardano le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico, i tempi e i modi per aderire all'iniziativa ed usufruire degli eventuali benefici stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Articolo 50 Soggetti interessati

Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Amantea che siano iscritti a ruolo presso l'ufficio Tributi dell'Amministrazione e che attraverso la sottoscrizione della convenzione di cui all'allegato A del presente regolamento si impegnano a non conferire nel cassonetto o all'isola ecologica i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 del presente regolamento. Tale scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente. I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto, d'oracne concordarne preventivamente con l'Amministrazione comunale e con l'Asl la relativa fattibilità.

Articolo 51 Benefici e agevolazioni

L'Amministrazione comunale, si riserva, a seguito di verifiche periodiche, di stabilire annualmente i benefici (natura, entità, ecc...) e le agevolazioni da attribuire ai cittadini residenti nel territorio comunale che hanno aderito al progetto ed hanno effettivamente svolto la pratica del compostaggio nonché il numero massimo dei beneficiari per ogni anno.

Articolo 52 Materiali Compostabili

Sono materiali compostabili:

- scarti di cucina: frutta, verdura, pane, pasta e riso, gusci d'uova, ossa e residui vegetali in genere;
- scarti provenienti da giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba;

Sono inoltre compostabili in modica quantità: bucce di agrumi, fondi di caffè, cenere, avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi.

Articolo 53 Materiali non compostabili

Non possono essere assolutamente introdotti nel composter: carta e cartone, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, carte oleate, tetrapak, nylon ed ogni altro genere di rifiuto non degradabile (da avviare alla raccolta differenziata). Scarti di legname trattati con prodotti chimici.

Articolo 54 Modalità di trattamento degli scarti da compostare

Al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il compost più omogeneo è necessario ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare periodicamente tra loro le diverse componenti. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il compost almeno una volta durante il processo.

Carne, pesce e formaggi, avendo un contenuto proteico molto elevato, se in quantità rilevanti, possono dare avvio a processi di putrefazione dannosi ed attirare animali. E' opportuno, pertanto, in quest'ultimo caso di conferire gli scarti negli appositi contenitori presso le isole ecologiche poste sul territorio comunale. Se invece si vuole compostarne piccole quantità è indispensabile ridurle in piccoli pezzi e mescolarli ad altri scarti vegetali più fibrosi.

I fondi di caffè possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo (in caso di utilizzo della tecnica del cumulo). Anche in questo caso necessario distribuirli uniformemente nel compost e limitarne la quantità.

Le bucce degli agrumi possono contenere degli antifermentanti che influenzano negativamente il processo. E' opportuno, quindi, immetterne piccole quantità.

La cenere ha una reazione molto alcalina e se immessa in quantità rilevante può modificare la reazione del compost ed il processo di compostaggio. E' opportuno, anche in questo caso, limitarne l'impiego e distribuirlo uniformemente nel compost.

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva, ad esempio nel caso di presenza di quantità rilevanti di ramaglia o segatura di legno, il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo. Quando, invece, ad essere preponderante è la componente proteica il processo si sviluppa in fretta, ma forma poco humus.

Articolo 55 Tecniche di svolgimento del compostaggio domestico

Per l'attuazione del processo di compostaggio non sono indispensabili attrezzature particolari. In ogni caso il compostaggio domestico deve avere luogo presso l'abitazione del richiedente e comunque nell'ambito dell'area di pertinenza dell'edificio occupato a mezzo di idonea struttura di compostaggio realizzata con l'utilizzo di metodologie quali il cumulo, la concimaia, le casse di compostaggio e la compostiera.

Le caratteristiche tecniche minime richieste sono:

- a) Compostiera in plastica e compostiere "fai da te": sono contenitori di varia forma (cilindrica, troncoconica, ecc.) e volumetrie variabili (da 200 a 1000 litri circa). Sono caratterizzati, in genere, da strutture che consentono la circolazione dell'ossigeno e il grado di isolamento termico. Le compostiere "fai da te" sono cilindriche e costituite da una rete metallica (di maglia fine 1-2 cm) rivestite con materiale ombreggiante e semi-impermeabile all'umidità.
 - Volume minimo: 80 litri per componente del nucleo familiare aderente;
 - Caratteristiche tecniche: Intercapedine isolante o analogo sistema isolante, fori laterali, fondo forato anti-intrusione, coperchio, rivestimento esterno nel caso di compostiere fai da te in rete metallica;
 - Vincoli urbanistici: nessuno.
- b) Cumulo: è la tecnica più diffusa e semplice e consiste nell'accumulare il materiale da compostare in un'area idonea, dandogli una forma a trapezio o triangolare a seconda della stagione e del grado di maturazione del materiale avendo cura di consentire all'aria di penetrare all'interno.
 - Volume minimo: 200 litri per componente del nucleo familiare aderente;
 - Caratteristiche tecniche: pareti in legno delimitanti il volume complessivo, fondo con sistema drenante, copertura con teli o reti anti-intrusione;
 - Vincoli urbanistici: nessuno.
- c) In buca (detta anche concimaia): questo metodo si basa sulla predisposizione di una buca in cui si accumulano gli scarti organici ad imitazione delle concimaie agricole.
 - Volume minimo: 200 litri per componente del nucleo familiare aderente;

- Caratteristiche tecniche: pareti in legno o reti delimitanti il volume complessivo, fondo con sistema drenante (pallets o ciottoli) di circa 30 cm, tubi di drenaggio perpendicolari al terreno, copertura con teli o reti antiintrusione. E' importante, inoltre, soprattutto nei mesi estivi, proteggere il compost dai raggi diretti del sole.
- Vincoli da rispettare: ml 10 dalla più vicina abitazione e sottovento rispetto a questa; ml 3 dal confine di proprietà; ml 7 dalle strade, anche private.

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

Articolo 56 Tempi e modalità di adesione in caso di benefici stabiliti dall'Ente

In caso di benefici o agevolazione stabiliti dall'Amministrazione comunale (art. 4) in favore di coloro che aderiscono al progetto, i cittadini interessati devono presentare apposita domanda di cui all'allegato A del presente regolamento entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di attuazione. Qualora le domande presentate siano superiori al numero massimo ammissibile, l'Amministrazione comunale provvederà a stilare un'apposita graduatoria sulla base dell'ordine progressivo di acquisizione al protocollo comunale. invece, alla data del 30 settembre le domande fossero inferiori al numero massimo previsto, l'Amministrazione comunale può riservarsi di prorogare il termine di presentazione delle domande.

Articolo 57 Controlli

L'Amministrazione comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, presso coloro che aderiscono al progetto e che eventualmente usufruiscono dei benefici, controlli e verifiche al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui i cittadini rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti, i benefici previsti in loro favore saranno annullati e l'Amministrazione provvederà a recuperare i benefici elargiti rivalutandoli al tasso di interesse legale.

Allegato 1

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso da quello di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nel punto b), comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 22/1997;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati di carta, plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri tessuti e non tessuti;
- pelli e simil-pelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiali elettrici in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure) anche derivanti da lavorazioni da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) ;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

CONDIZIONI QUANTITATIVE

I rifiuti prodotti nella singola attività risultino non superiori a due volte il coefficiente di produttività specifico rapportato alla superficie a ruolo della medesima attività.

Allegato 2 Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

1. Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura sportelli cassonetti € 50,00;
2. Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide € 50,00;
3. Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta da € 258,00 a € 2.582,00;
4. Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica ecc.) € 50,00;
5. Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi € 50,00;
6. Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti ingombranti e oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva da € 258,00 a € 1.032,00;
7. Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali, nei contenitori da € 258,00 a € 1.032,00;
8. Conferimento diretto in modo improprio € 50,00;
9. Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta € 50,00;
10. Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e domestici € 50,00;
11. Mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani da € 103,00 a € 309,00;
12. Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori € 103,00;
13. Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie da € 258,00 a € 1.032,00;
14. Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di utenti privati
15. rifiuti non pericolosi da € 50,00 a € 300,00 più spese rimozione/ripristino;
16. rifiuti pericolosi da € 200,00 a € 1.200,00 più spese rimozione/ripristino;
17. Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee da parte di utenti privati. Da € 200,00 a € 1.200,00 più spese rimozione/ripristino;
18. Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi area nel caso si creino inconvenienti igienico sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado o danni all'ambiente o comunque pericolo € 516,00;
19. Cernita dei rifiuti € 258,00;

20. Intralcio al servizio € 258.00;
21. Utilizzo rifiuti speciali in modo non autorizzato € 258.00;
22. Mancata pulizia di terreni e aree € 258.00;
23. Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici € 258.00;
24. Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti € 258.00;
25. Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci € 258.00;
26. Mancata rimozione deiezioni animali domestici € 50.00;
27. Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati da € 258.00 a € 2.582.00;
28. Sollevamento polvere e molestie € 103.00;
29. Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero delle neve € 103.00;
30. Falsità o inesattezza nella dichiarazione del peso dei rifiuti speciali € 258.00;
31. Affidamento rifiuti speciali a ditte non autorizzate da € 258.00 a € 1.032;
32. Gestione centro raccolta e rottamazione senza autorizzazione o contravvenendo alle prescrizioni di legge da € 258.00 a € 2.582.00;
33. Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani da € 103.00 a € 619.00;
34. Mancata consegna di beni durevoli di uso domestico a rivenditori autorizzati o al titolare della gestione dei rifiuti da € 103.00 a € 619.00;

ALLEGATO N. 3



COMUNE DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto:

Cognome _____ Nome _____

Via _____ n. _____

Località _____

Comune _____ Tel. _____

Codice fiscale _____

In qualità di: ☐ intestatario ☐ familiare ☐ altro

Dati dell'intestatario della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome _____ Nome _____

Via _____ n. _____

Località _____

Comune _____ Tel. _____

Codice fiscale _____

Numero di componenti del nucleo familiare _____ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino utilizzando apposita compostiera;

- di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta solamente la rimanente frazione secca dei propri rifiuti;
- di accettare i controlli che l'Amministrazione vorrà fare. In caso di accertamento del mancato utilizzo della compostiera l'Amministrazione avrà il diritto di revocare il riconoscimento della riduzione;

SI IMPEGNA

- a trattare in proprio la frazione umida e verde dei rifiuti effettuando il trattamento a mezzo di compostiera in plastica;
- a liberare il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico in oggetto.

RICHIEDE

- ☐ l'assegnazione gratuita della compostiera

Gli utenti saranno contattati telefonicamente (il numero di telefono va indicato nei dati anagrafici utente) e riceveranno gratuitamente l'attrezzatura (compostiera) e le specifiche istruzioni per eseguire la pratica del compostaggio domestico.

<i>Annotazioni: (a cura dell'incaricato dell'ufficio):</i>

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione per l'istruttoria e le verifiche necessarie (D.Lg. 196/2003)

Firma del dichiarante

Firma dell'incaricato